

STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmnp.it    

Fatturazione elettronica

IL PASSAGGIO DAL CARTACEO AL DIGITALE:
PROCEDURE OPERATIVE, CASI PRATICI E NOVITÀ D.L.
119/2018

Agnese Menghi

Dottore Commercialista, Collaboratrice de *// Sole 24 ore*


GRUPPO  24 ORE

Locri – 20 novembre 2018



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Locri

Agenda



Quadro generale

Caratteristiche della Fattura Elettronica

Art. 21, D.P.R. 633/1972

DEFINIZIONE

«Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico»

Pertanto la distinzione fra fattura cartacea e fatture elettronica non è data dal formato originario (al momento della creazione) del documento, bensì **dalla circostanza che la fattura sia in formato elettronico quanto viene trasmessa, ricevuta e accettata dal destinatario.**

Non sono considerate elettroniche le fatture che, seppur create in formato elettronico (con un software), siano poi inviate in formato cartaceo.

Al contrario, sono considerate fatture elettroniche quelle che sono state create in formato cartaceo ma che vengono successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate tramite canali telematici, purché soddisfino i requisiti di cui si dirà (così si esprime la C.M. 18/E/2014).

Quadro generale


🔍 Caratteristiche della Fattura Elettronica

📄 Art. 21, D.P.R. 633/1972

REQUISITI

La fattura elettronica è un documento in formato digitale la cui autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità (requisiti «A.I.L.») – **sin dal momento dell'emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione** – sono garantite:

- dalla presenza della **firma elettronica** di chi emette la fattura;
- dalla trasmissione della fattura al **Sistema di Interscambio (Sdi)**.



Quadro generale



Caratteristiche della Fattura Elettronica



Art. 21, D.P.R. 633/1972

REQUISITI

Autenticità dell'origine

Si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi e dell'emittente della fattura devono essere certi. L'autenticità, che può essere assicurata indipendentemente l'uno dall'altro, è obbligatoria sia per il cedente/prestatore sia per il cessionario/committente (Note esplicative alla Dir. 2010/45/UE).

Integrità del contenuto

Si intende che il contenuto della fattura - con particolare riferimento ai dati obbligatori - non possano essere alterati, sia con riferimento al cedente/prestatore sia con riferimento al cessionario/committente, ed indipendentemente l'uno dall'altro (Note esplicative alla Dir. 2010/45/UE), quindi utilizzando formati diversi (es. da MS word a XML).

Leggibilità

La leggibilità per l'uomo è soddisfatta se:

- › il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
- › è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile convertito.

È pertanto necessario avere a disposizione, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato ed affidabile del formato elettronico delle fatture, non essendo sufficiente per assicurare la leggibilità la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'art. 233, par. 2, Dir. 2006/112/CE (Note esplicative alla Dir. 2010/45/UE).

Come ricorda la C.M. 18/E/2014 «*la fattura può essere leggibile (n.d.a.: su schermo o tramite stampa) anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica*».

Quadro generale

Caratteristiche della Fattura Elettronica

Art. 21, D.P.R. 633/1972

REQUISITI

Il comma 3 dell'art. 21, D.P.R. 633/1972 dispone che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto **possono essere garantite** mediante:

- *sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile*
- *l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente*
- *sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati*

Quadro generale

Caratteristiche della Fattura Elettronica

Art. 21, D.P.R. 633/1972

EMISSIONE

Novità
DL 119/2018

In merito alle regole che disciplinano l'emissione della fattura elettronica e cartacea occorre precisare che:

- **fino al 30 giugno 2019** si applicano le disposizioni già note;
- **dal 1° luglio 2019**, invece, si applicano le regole dettate dal D.L. 119/2018 (ancora in fase di conversione).

Quadro generale

Caratteristiche della Fattura Elettronica

Art. 21, D.P.R. 633/1972

EMISSIONE

FINO AL 30 GIUGNO 2019

Quando si emette

«*la fattura è emessa al **momento dell'effettuazione dell'operazione** determinata a norma dell'articolo 6*» (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972)

Quando si considera emessa

«*la fatture elettronica si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione** del cessionario o committente*» (art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972)



Inoltre, per le **fatture elettroniche** occorre essere in possesso della:

- Ricevuta di consegna, o
- Ricevuta di impossibilità di recapito.

Quadro generale



Caratteristiche della Fattura Elettronica

Novità
DL 119/2018



Art. 21, D.P.R. 633/1972

EMISSIONE

DAL 1° LUGLIO 2019

Quando si emette

«la fattura **è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata a norma dell'articolo 6» (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972)

Quando si considera emessa

«la fatture elettronica si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione** del cessionario o committente» (art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972)



Inoltre, per le **fatture elettroniche** occorre essere in possesso della:

- Ricevuta di consegna, o
- Ricevuta di impossibilità di recapito.

Quadro generale



Caratteristiche della Fattura Elettronica

Novità
DL 119/2018



Art. 21, D.P.R. 633/1972

EMISSIONE

DAL 1° LUGLIO 2019

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: **“g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;”**;
- b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: **“La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.”**

Le modifiche del comma precedente si applicano **a decorrere dal 1° luglio 2019.**

Quadro generale

 **Caratteristiche della Fattura Elettronica**

 **Art. 21, D.P.R. 633/1972**

EMISSIONE

**Novità
DL 119/2018**

Dal 1° luglio 2019, quindi, la fattura (sia cartacea che elettronica):

- si arricchisce di un nuovo elemento obbligatorio (data effettiva di emissione);
- può essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione; inoltre, considerando che l'e-fattura si considera emessa quando è trasmessa allo SdI, entro i suddetti 10 giorni deve anche avvenire la trasmissione al Sistema.

Esempio:

CESSIONE EFFETTUATA IL 15 LUGLIO 2018.

La fattura deve essere EMESSA E TRASMESSA entro il 25 LUGLIO 2018.

ATTENZIONE:

il termine per l'emissione delle fatture, non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Quadro generale

 **Caratteristiche della Fattura Elettronica**

 **Art. 1, D.Lgs. 127/2015**

SANZIONI

**Novità
DL 119/2018**

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva;**

- b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva.**

La fattura tra privati (B2B)

Quadro normativo

 D. Lgs. Del 5 agosto 2015, n.127

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018 – art. 1 commi 909 e ss.

D. L. 87/2018 – Decreto dignità

D. L. 119/2018 – Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019

 Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e Allegato A (Specifiche tecniche **versione 1.3 del 10 ottobre 2018**)

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018



 Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 8/E e 13/E

Circolare Assonime n. 17 del 6 luglio 2018

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B




La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Caratteristiche di FatturaB2B

- ❖ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo lo stesso **formato della FatturaPA**.
- ❖ l'autenticità dell' origine e l'integrità del contenuto possono garantire tramite l' apposizione della **firma elettronica** qualificata di chi emette la fattura (**non obbligatoria** come in fatturaPA)
- ❖ la trasmissione non è vincolata alla presenza del **codice identificativo univoco del destinatario (7 cifre)** della fattura come avviene in fatturaPA, ma è **possibile utilizzare anche la PEC**



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B

DIFFERENZE TRA PA E B2B

FATTURA PA	FATTURA B2B
FIRMA ELETTRONICA	
Lo Sdl non accetta fatturaPA che non siano firmate elettronicamente.	Lo Sdl gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica.



Nota bene. il requisito di Integrità, indispensabile per la validità della fattura elettronica, è a carico del trasmittente. Per ogni file elaborato lo Sdl calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (*hash*), riportandolo all'interno delle ricevute. Questo non vuol dire che lo Sdl certifichi l'integrità del documento ma soltanto l'unicità.

La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Operazione preliminare – scelta del canale di ricezione

- ❖ la trasmissione non è vincolata alla presenza del **codice identificativo univoco del destinatario (7 cifre)** della fattura come avviene in fatturaPA, ma è **possibile utilizzare anche la PEC**

REGISTRAZIONE CANALE DI RICEZIONE



Fatture e Corrispettivi



[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

L'utente potrà scegliere la modalità di ricezione delle fatture elettroniche. La **scelta effettuata attraverso la funzione di registrazione verrà considerata dal SdI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica.**

La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

**Servizio
Generazione
QR CODE**



COME CREARE IL QR-CODE

ACCEDERE AL PORTALE "FATTURE E CORRISPETTIVI" O COLLEGARSI AL PROPRIO CASSETTO FISCALE



Generare il codice e salvarlo in formato PDF, stamparlo o salvarlo sul proprio cellulare o tablet



I DATI ANAGRAFICI VALIDI SONO QUELLI FORNITI AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE
in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.



 Generazione QR Code partita IVA

 [QR Code in formato PDF](#)

 [QR Code in formato immagine](#)



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti



www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura B2C



Novità 2018 Fattura B2C



La fattura tra privati (B2B)

Novità 2018 Scheda carburante

La proroga nel DL Dignità

Art. 11 Bis DL 87/2018

All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, **ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019**»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

«927. **Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018**».




Tracciabilità



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

TRACCIABILITÀ

Provvedimento prot. 73203 del 4 aprile 2018



I mezzi di pagamento che assicurano detraibilità Iva e deduzione costo sono:

- gli assegni, bancari e postali, circolari, i vaglia cambiari e postali di cui al R.D. 1736/1993 e al PDR 144/2001,
- mezzi pagamento elettronici (art. 5 Dlgs 82/2005, Agid det. 8/2014).

Esempio:

- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente (anche con smartphone, circ. GdF 13 aprile 2018).

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

TRACCIABILITÀ

Provvedimento prot. 73203 del 4 aprile 2018

Contratti di netting



Le modalità elencate troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

CREDITO D'IMPOSTA



Comma 924, art. 1 Legge di bilancio 2018

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al **50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605



Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.



**Circ.
13/E/2018**

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

DETRAZIONE IVA



Art. 19 bis1 DPR 633/72, art. 1 comma 1 lett. d [\(in vigore dal 1.07.2018\)](#)

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di **carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi**, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. ***L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;***

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

DEDUZIONE COSTO



Art. 164 comma 1 bis TUIR [\(in vigore dal 1.07.2018\)](#)

*1-bis. **Le spese per carburante per autotrazione** sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante



Cessioni per usi diversi

- L'obbligo decorre dal **1.07.2018** per le cessioni di carburante per autotrazione che non siano effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

L'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1.07.2018 non riguarda, invece, le cessioni di carburante per usi diversi dall'autotrazione, **come motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.**



Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali

- **Benzina e gasolio destinati a essere utilizzati per veicoli agricoli** di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'art. 57 del codice della strada) devono ritenersi **esclusi** dall'applicazione delle nuove disposizioni.

Quanto alla deducibilità del costo d'acquisto ed alla detraibilità della relativa Iva, invece, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti e, quindi, l'obbligo di procedere al pagamento **utilizzando gli strumenti tracciabili.**

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante


Individuazione Cessioni Escluse dall'anticipo FE

Sono escluse dall'anticipazione le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all'uso in motori per autotrazione, ossia, **diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada** (per l'identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Codice della strada"). **Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.**



FE
obbligatoria
dal 1.7.2018

Grossisti, filiera
carburante (NO
CESSIONE SU STRADA)




USO
AUTOTRAZIONE

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

Obblighi E-fattura



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

Indicazione della **TARGA**



- La targa non è uno degli elementi da indicare in fattura, **MA l'Agenzia delle Entrate (provv. 30.04.2018 e circ n. 8/E/2018) sembra richiederli ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità Iva**, in quanto viene detto quanto segue: *«fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa (...) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità»*.
- I dati identificativi della targa delle autovetture, a differenza di quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del 30/04/2018, possono essere inseriti nel blocco informativo <AltriDatiGestionali> : il campo **TipoDato** va valorizzato con la stringa **“TARGA”** e il campo **«RiferimentoTesto»** va valorizzato con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento (aggiornamento Specifiche tecniche del 5 giugno 2018)

La fattura tra privati (B2B)




Novità 2018 Scheda carburante

Contratto NETTING

- È considerato “qualificato” anche il pagamento che avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. Nel caso del contratto di *netting* o di buoni carburante l’obbligo di pagamento all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.
- Con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “*netting*”, il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Nei contratti di *netting*, la fattura deve essere emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell’impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest’ultima nei confronti dell’acquirente il carburante.

Indicazione **TARGA + KM** per dimostrare
inerenza, competenza e congruità per la
deduzione



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

Dipendenti in trasferta

- Rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una **trasferta di lavoro**.

Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata **del dipendente** (o altro strumento individuato nel provv. Ag. Entrate n. 73203/2018 allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla L. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la **riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità** (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir).

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

Tipologia di carburante	Soggetto cedente	Utilizzo del carburante	Obbligo fattura elettronica	Obbligo pagamento tracciabile dal 1.07.2018
Benzina e Gasolio	Impianti stradali di distribuzione	Per autotrazione	Dal 1.01.2019	Si
		Per imbarcazioni o aeromobili		Si, per la detrazione Iva
		<ul style="list-style-type: none">• Per veicoli “non stradali” (trattori non targati, ecc.).• Per riscaldamento, gruppi elettrogeni, utensili per giardinaggio, ecc.		NO
	Altri soggetti (grossisti, filiera carburanti)	Per autotrazione	Dal 1.07.2018	Si
		Per imbarcazioni o aeromobili	Dal 1.01.2019	Si, per la detrazione Iva
		<ul style="list-style-type: none">• Per veicoli “non stradali” (trattori non targati, ecc.).• Per riscaldamento, gruppi elettrogeni, utensili per giardinaggio, ecc.		NO

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Scheda carburante

Tipologia di carburante	Soggetto cedente	Utilizzo del carburante	Obbligo fattura elettronica	Obbligo pagamento tracciabile dal 1.07.2018
Gpl e Metano	-	Per autotrazione	Dal 1.01.2019	Si
		Per imbarcazioni o aeromobili		Si, per la detrazione Iva
		<ul style="list-style-type: none">• Per veicoli “non stradali” (trattori non targati, ecc.).• Per riscaldamento, gruppi elettrogeni,		NO

La fattura tra privati (B2B)




Novità 2018 Subappalti PA



Art. 1, comma 917, lett. b) della L. 205/2017

E-fattura dal 1° luglio 2018 per:


Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, **destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136**, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano **gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66**, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.



La fattura tra privati (B2B)




Novità 2018 Subappalti PA



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Subappalti PA




La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Subappalti PA

Dal 1 luglio 2018 e-fattura nei subappalti per:



- soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle **comunicazioni alla stazione appaltante** prescritte dall'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice appalti pubblici e contratti di concessione")
- chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale **esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP**)



**Circolare n.
13/E del 2
luglio 2018**

l'obbligo di fatturazione elettronica in capo al **consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.**

La fattura tra privati (B2B)




Novità 2018 Subappalti PA

Dal 1 luglio 2018 e-fattura nei subappalti per:

In realtà, ai sensi del citato art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi.

Ne consegue che l'unico caso che sembra rimanere escluso dall'anticipo al 1° luglio scorso del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa dalla circolare in commento: si tratta, in particolare, del caso in cui **i soggetti forniscono beni all'appaltatore "senza sapere quale utilizzo egli ne farà", poiché destinati in parte per l'appalto pubblico e in parte in una fornitura privata**




**Documento FNC
27 settembre
2018**

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative

TRASMISSIONE – ADEMPIMENTI INIZIALI

- ✓ Il fornitore deve scegliere se effettuare la trasmissione direttamente o avvalersi di un intermediario
- ✓ Delegare l'intermediario alla trasmissione
- ✓ Il soggetto trasmittente deve scegliere il canale di comunicazione con il SdI:
 - ❖ PEC*
 - ❖ Sistemi informatici messi a disposizione dall'AdE (web o app)
 - ❖ Sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
 - ❖ Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

*La prima volta che si trasmette la PEC occorre inviarla all'indirizzo PEC del SdI: sdi01@pec.fatturapa.it. Con il primo messaggio di risposta il SdI comunica al trasmittente la PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

→ Accreditamento al SdI, (codice destinatario: codice numerico di 7 cifre)

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative

RICEZIONE – ADEMPIMENTI INIZIALI

- ✓ Il cliente deve scegliere se ricevere direttamente la fattura elettronica o avvalersi di un intermediario
- ✓ Delegare l'intermediario alla ricezione
- ✓ Il soggetto trasmittente deve scegliere il canale di comunicazione con il SdI:
 - ❖ PEC
 - ❖ Sistemi informatici messi a disposizione dall'AdE (web o app)
 - ❖ Sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
 - ❖ Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
- ✓ Registrare il canale prescelto, se delegato l'intermediario è necessario indicare la via scelta da quest'ultimo


Accreditamento al SdI,
(codice destinatario:
codice numerico di 7
cifre)

La fattura tra privati (B2B)

Modalità operative

DIFFERENZE TRA PA E B2B

FATTURA PA	FATTURA B2B
CODICE DESTINATARIO	
L'indicazione del Codice destinatario è sempre obbligatoria nella fatturaPA e viene attribuito alla Pubblica Amministrazione da IPA (non dallo Sdl) mediante la procedura di censimento all'IndicePA. Infatti l'Amministrazione pubblica, per ricevere il file fatturaPA dagli Operatori Economici attraverso il Sistema di Interscambio, deve preventivamente censire all'interno dell' <i>Indice delle Pubbliche Amministrazioni</i> (iPA o IndicePA) tutti i propri uffici centrali e periferici che possono essere destinatari di fatture elettroniche.	L'indicazione del Codice destinatario è sempre obbligatoria nella fattura B2B , salvo il caso in cui l' utente destinatario sia recensito tramite «Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura». Infatti, la funzionalità web «Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura» è accessibile dall'interfaccia web di fruizione dei servizi «Fatture e corrispettivi», dalla box Fatturazione presente nella home page.



Prov. AE
89757/2018
punto 8.1

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative


DIFFERENZE TRA PA E B2B

FATTURA PA	FATTURA B2B
CODICE DESTINATARIO	
<p>Codice Destinatario: identifica il soggetto al quale è destinata la fattura:</p> <ul style="list-style-type: none">nei casi di fattura destinata ad una Pubblica Amministrazione il suo valore, di 6 caratteri, deve corrispondere a quello presente nel campo Codice Ufficio riportato nella rubrica "IndicePa" (www.fatturapa.gov.it);	<p>CodiceDestinatario: deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:</p> <ul style="list-style-type: none">uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione «Richiesta codici destinatario B2B» presente sul sito www.fatturapa.gov.it;«0000000», nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite Pec e questa sia stata indicata nel campo PecDestinatario;«0000000», nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (Pec o altro) sul quale recapitare il file;«XXXXXXX», in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati di cui al paragrafo 3.

La fattura tra privati (B2B)




Modalità operative - Compilazione campo destinatario



La fattura tra privati (B2B)




Modalità operative - Ricevute Sdl




1

RICEVUTA DI CONSEGNA



2

RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO



3

RICEVUTA DI SCARTO



Il Sdl effettua fino ad un massimo di 6 tentativi di trasmissione distribuiti in tre giorni (uno ogni 12 ore). Successivamente, il processo si chiude e il cedente/prestatore potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di monitoraggio e di consultazione.

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative - Ricevute Sdl

DIFFERENZE TRA PA E B2B

FATTURA PA

FATTURA B2B

NOTIFICHE DEL SDI



Valore	Descrizione
RC	Ricevuta di consegna
NS	Notifica di scarto
MC	Notifica di mancata consegna
NE	Notifica esito cedente/prestatore
MT	File dei matadati
EC	Notifica di esito cessionario/committente
SE	Notifica di scarto esito cessionario/committente
DT	Notifica decorrenza termini
AT	Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Valore	Descrizione
RC	Ricevuta di consegna
NS	Notifica di scarto
MC	Notifica di impossibilità di recapito
MT	Notifica dei metadati

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative - Controlli SdI

- **NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO**

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso o di un file avente lo stesso nome di un altro già trasmesso

- **DIMENSIONI DEL FILE**

La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione

- **INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO SE FIRMATO**

Nel caso in cui il file sia firmato, la verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma

- **AUTENTICITÀ DEL CERTIFICATO DI FIRMA**

Nel caso in cui il file sia firmato, la verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento

La fattura tra privati (B2B)



Modalità operative - Controlli SdI

- **CONFORMITÀ DEL FORMATO FATTURA**

La verifica viene effettuata per garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole

- **COERENZA DEL CONTENUTO DELLA FATTURA**

La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche, es. incoerenza tra aliquota e natura dell'operazione

- **VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA**

La verifica viene effettuata per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili

- **UNICITÀ E RECAPITABILITÀ DELLA FATTURA**


La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative




Data emissione
fattura



Problema **SANZIONI** sui
ritardi/mancata emissione



Data ricezione
fattura




Problema **DETRAIBILITÀ** Iva

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative




Quando FE si considera emessa?

La data di emissione della fattura elettronica è **la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali”** del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: **la fattura elettronica scartata dal Sdi a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.** (punto 4.1 Provv. 30.04.2018)

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative



Quando FE si considera emessa?


salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), **l’emissione della fattura dovrà essere contestuale all’effettuazione dell’operazione** (circ. 13/E/2018)

La fattura tra privati (B2B)

Novità
DL 119/2018



Novità 2018 Modalità operative



Quando FE si considera emessa?

Contestualità



emissione entro:

- le ore 24,00 (fino al 30.06.2019 con sanzioni attenuate)
- **10 giorni (dal 1.07.2019, sanzioni piene)**

del giorno di effettuazione dell'operazione


La fattura tra privati (B2B)

**Novità
DL 119/2018**



Novità 2018 Modalità operative


Quando FE si considera emessa?
- sanzioni -



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative




Quando FE si considera emessa?

inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo **inoltrato nei 5 giorni successivi** – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, **assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI**, riportata nel campo indicato.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative



Quando FE si considera ricevuta?

Servizio PEC

Data e ora presenti all'interno della **ricevuta di consegna** inviata al Sdi dal gestore di PEC del soggetto ricevente

Servizio SdiCoop

Data e ora presenti all'interno della *"response"* del servizio esposto dal soggetto ricevente



Servizio SdiFtp

Data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative



Quando FE si considera ricevuta?


**Messa a disposizione
nell'area riservata dei
servizi telematici**



Caso di:

- **MANCATO RECAPITO dal SDI**
- Soggetto Iva sprovvisto di codice destinatario o pec

Data e ora in cui il soggetto ricevente o suo intermediario **prendono visione** della fattura nell'area autenticata



Soggetti passivi Iva con:

- Codice destinatario 7 cifre
- Pec
- In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale «0000000» per il recapito)

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

Consultazione IVA | Dati fatture | Dati corrispettivi | Liquidazioni periodiche | L'Agenzia scrive

Fattura n. 22/2018/A del 14/06/2018

Dettaglio

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi/file 1065240 (stato Sdi/file: Mancata consegna) posizione n.1 del 19/06/2018
Stato Fattura: In attesa di accettazione

Fattura elettronica elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore	Cliente
Sogei SpA Codice fiscale: 027 Partita IVA: 01043 VIA MARIO CARL ROMA - IT	Ditta Bianchetti Identificativo fiscale: I 330R Partita IVA: 0196896 CORSO UMBERTO I PANI - IT

Identificativo file Sdi n. 1065240 del 19/06/2018

✓ Presa visione della fattura e del file da parte del cliente in data 19-06-2018

[Visualizza file fattura](#) [Download file fattura](#)

ℹ Cliccando su "Visualizza file fattura" si può visualizzare la fattura (ad esclusione di eventuali allegati); cliccando su "Download file fattura", si può salvare il file della fattura (compresi eventuali allegati).

[Download meta-dati](#)

ℹ Il file dei meta-dati contiene il codice hash necessario per verificare la piena validità del del file fattura ed altri campi rappresentativi, quali: identificativo Sdi, data ricezione, cedente, cessionario, numero fatture contenute.

Dati contabili della fattura

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

Fattura n. LS1/2018 del 11/06/2018

Dettaglio

Documento inviato dal Fornitore nel flusso con identificativo Sdi/file 1065282 (stato Sdi/file: Mancata consegna) posizione n.1 del 10/06/2018
Stato Fattura: In attesa di accettazione

i Fattura elettronica elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore

Calzature DL
Codice fiscale 10
Partita IVA: 0
Via Bologna 2 - 07030, VITERBO - IT

Cliente

RAFFA
Identific 7910580
Partita I
VIA RISORGIMENTO 1 - 00100, SASSARI - IT

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
2.550,00 €	22,00 %	561,00 €		
Totale: 2.550,00 €		Totale: 561,00 €		

[← Torna alla pagina precedente](#)

Identificativo file Sdi n. 1065282 del 19/06/2018

⚠ Sdi non è riuscito a recapitare la fattura. Clicca sul bottone "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura" per prenderne visione.

[Visualizza file fattura](#)

[Download file fattura](#)

i Cliccando su "Visualizza file fattura" o su "Download file fattura", si prende visione della fattura e la stessa si considera ricevuta ai fini fiscali.
Attenzione: per acquisire anche eventuali allegati contenuti nella fattura elettronica occorre effettuare il "Download file fattura".

[Download meta-dati](#)

i Il file dei meta-dati contiene il codice hash necessario per verificare la piena validità del file fattura ed altri campi rappresentativi, quali: identificativo Sdi, data ricezione, cedente, cessionario, numero fatture contenute.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

⚠ **Messa a disposizione nell'area riservata dei servizi telematici**

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la **data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate** da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), la **data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.**

Soggetti passivi Iva con:

- Codice destinatario 7 cifre
- Pec
- In assenza di codice destinatario e pec (utilizzo codice convenzionale «0000000» per il recapito)

Consumatori finali/minimi/produttori agricoli/forfettari

La fattura tra privati (B2B)

Novità
DL 119/2018



Novità 2018 Modalità operative



Quando FE si considera ricevuta? Detraibilità



Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di **effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente, in quanto in questo caso vanno comunque registrate nell'anno di ricezione.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CHIARIMENTI VIDEOFORUM

D Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'articolo 25 sarà sanzionabile?


r Nel caso di specie si ritiene che avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via Sdi entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via Sdi).



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative



In caso di scarto della FE?

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. **La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.**



qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - **una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI** (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).



Lo scarto comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (effettivi, non lavorativi)

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

In caso di bollo nella FE?



DatiBollo che si compone di:

BolloVirtuale: formato alfanumerico, lunghezza di 2 caratteri; il valore ammesso è

SI bollo assolto ai sensi del decreto MEF 14 giugno 2014

ImportoBollo: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

In caso di bollo nella FE?



Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l'imposta di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, **a mezzo modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.**




Con la **risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate è stato istituito l'apposito **codice tributo "2501"**

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

STEP Consegna file fattura



1) SERVIZIO DI REGISTRAZIONE UTILIZZATO		invio file all'indirizzo indicato	
Se non funzionante (es: PEC piena):		Consegna Area riservata Agenzia	

2) SERVIZIO DI REGISTRAZIONE NON UTILIZZATO					
<u>DATI FILE FATTURA</u>	<u>CODICE DESTINATARIO INDICATO</u>	Se valido		Consegna	
		Se non valido		Scarto	
		Se valido ma non funzionante		Consegna Area riservata Agenzia	
	<u>CODICE DESTINATARIO 0000000</u>	<u>Indirizzo PEC indicato</u>	Se valido	Consegna	
			Se valido ma non funzionante	Consegna Area WEB agenzia	
		<u>Indirizzo PEC non indicato</u>	SOGGETTO PASSIVO	Consegna Area WEB agenzia	
	PRIVATO		Consegna Area WEB agenzia + copia informativa analogica da parte del cedente/prestatore		

La fattura tra privati (B2B)




Novità 2018 Modalità operative

Novità
DL 119/2018

!!!

Registrazione fatture emesse

- Fatture immediate
- Fatture differite (emissione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione operazione)



- Annotazione in apposito registro
- nell'ordine della loro numerazione,
- entro **il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Operazioni triangolari interne
(fattura differita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)



registrate **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione** e con riferimento al medesimo mese

La fattura tra privati (B2B)




Novità 2018 Modalità operative

**Novità
DL 119/2018**


Registrazione fatture acquisto

- le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione
comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17

!!!



- **Annotazione in apposito registro**
- ~~Numerazione in ordine progressivo~~
- **Indicazione di:** data della fattura o bolletta, ~~il numero progressivo ad essa attribuito,~~ la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CHIARIMENTI VIDEOFORUM

OMAGGI

le **fatture per omaggi** vanno **emesse come fatture elettroniche** e inviate al Sistema d'interscambio.

PASSAGGI INTERNI

le **fatture per passaggi interni** vanno **emesse come fatture elettroniche** e inviate al Sistema d'interscambio.

FUORI CAMPO

l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura, ma se la emette è elettronica, codice N2



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CHIARIMENTI VIDEOFORUM

REVERSE CHARGE

Per gli **acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari**, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto a effettuare l'esterometro. **NO E-FATTURA**

Per gli **acquisti interni** per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6", l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. **SÌ E-FATTURA**

Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.



La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

Intermediari dell'operatore



Prov. AE 5
novembre
2018

Intermediari ex art. 3 comma 3 del DPR 322/1998

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ~~le società tra professionisti iscritte all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro~~ (Prov. AE n. 53616 del 9 marzo 2018)

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

1 **Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**

- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl; i file delle fatture elettroniche *sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl*;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni transfrontaliere;
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA;
- consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall'operatore IVA, nonché i dati delle LIPE;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

segue

SERVIZIO DELEGABILE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

1 *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*

- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- indicare al SdI l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un "codice destinatario";
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code).

SERVIZIO DELEGABILE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

2 *Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA*

- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA;
- consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall'operatore IVA (spesometro);
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code).

SERVIZIO DELEGABILE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI.



STUDIO ASSOCIATO

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

3 *Registrazione dell'indirizzo telematico*

- indicare al SdI l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un "codice destinatario";
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code)

SERVIZIO DELEGABILE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEGLI INTERMEDIARI.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

4 *Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche*

- predisporre e trasmettere le fatture elettroniche tramite SdI;
- gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche (adesione al servizio, conservazione delle fatture elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettroniche conservate, revoca del servizio ed eventuale export di tutte le fatture elettroniche conservate);
- visualizzare lo stato dell'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- generare il codice a barre bidimensionale (QR Code)

SERVIZIO DELEGABILE ANCHE A SOGGETTI DIVERSI.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

5 *Accreditamento e censimento dispositivi*

il servizio costituito dall'insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale "Fatture e corrispettivi" che consentono, al soggetto titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità previste per l'area riservata, di effettuare i processi di "accreditamento" e "censimento" disciplinati dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016, del 28 ottobre 2016 e del 30 marzo 2017.

SERVIZIO DELEGABILE ANCHE A SOGGETTI DIVERSI.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELEGABILI

- ✓ Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti.
- ✓ La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento.
Se la durata non è indicata è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.


La fattura tra privati (B2B)

Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI

1



presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate



Delega: 5 gg lavorativi
Revoca: dal 2° gg lavorativo

2

funzionalità di attribuzione delle deleghe rese disponibili all'interno dell'area riservata di ciascun utente Entratel/Fisconline (cassetto fiscale)



Delega:
immediatamente efficace
Revoca:
immediatamente efficace

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Deleghe](#) / [Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi](#) / Inserimento nuova delega



Inserimento nuova delega

Dati della delega

N.B.: I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Tipo di servizio *:

Seleziona un servizio

Codice fiscale del soggetto da delegare *:

Data di inizio della delega *:

04/11/2018

Data di fine della delega *:

Informazioni

I seguenti servizi possono essere delegati esclusivamente a un intermediario, ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98:

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazioni dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell'indirizzo telematico

I servizi di:

- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche



STUDIO ASSOCIATO

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI

3

consegna all'intermediario delegato, che provvede ad inviare all'Agenzia delle entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo



Invio massivo



Invio puntuale
(dal 30 novembre)

tramite una funzionalità
web resa disponibile
nell' area riservata
dell'intermediario

Delega: entro 2 gg
dalla ricezione

Revoca:
immediatamente
efficace

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI

3

Invio massivo

è trasmessa apposita comunicazione per informare il soggetto delegante dell'attivazione della delega. Tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata **all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC** delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

L'attivazione delle deleghe è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella **dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega**

Volume d'affari
VE50

Iva a debito
VL32

Iva a credito
VL33



STUDIO ASSOCIATO

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI

3

Invio massivo

Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8. (sportello, via web, oppure via PEC)



Ciascuna delega può essere conferita a **non più di 4 soggetti**

La durata della delega è stabilita dal delegante **entro il limite di 2 anni** dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI



- Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega tramite PEC, **conservano** i moduli acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e **individuano uno o più responsabili** per la gestione dei suddetti moduli.
- I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono **conservati elettronicamente** nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7.2 7.3



I moduli acquisiti sono **numerati e annotati, giornalmente**, in un apposito **registro cronologico**, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega/revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 Modalità operative

CONFERIMENTO DELEGA AGLI INTERMEDIARI



- L'Agencia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari
- Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l'altro, alla **revoca di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 (abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni)**
- Restano ferme la **responsabilità civile** e l'applicazione delle eventuali **sanzioni penali**

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B



L'articolo 38-quater, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Tax free shopping), dispone che i consumatori privati, domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, possono acquistare, **senza pagare IVA**, beni:

- per un importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa);
- destinati all'uso personale o familiare,

da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B



Legge di Bilancio 2018


La legge di Bilancio 2018 **sposta al 1° settembre 2018** l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico per il tax free shopping.

L'obbligo viene **differito**, rispetto alla scadenza originaria stabilita per il 1° gennaio 2018.

La digitalizzazione del processo relativo al tax free shopping, avviata nel 2015, deve quindi ancora attendere qualche mese prima garantire agli operatori i benefici derivanti dalla sua adozione: una maggior efficienza ed efficacia dei controlli, l'emersione di fenomeni fraudolenti e la riduzione delle code per ottenere il visto doganale.

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA TURISTI PRIVATI EXTRA-UE

Dal 1° gennaio 2018



Al 1° settembre 2018

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

Provvedimenti del 22 maggio 2018

Viene ridefinita la procedura per lo sgravio dell'Iva *ex* articolo 38-*quater*, Dpr 633/1972:

- il cedente emette in modalità elettronica la fattura e trasmette a Otello 2.0 il messaggio con i dati per il *tax free shopping* al momento dell'emissione; poi al cliente/cessionario viene consegnata una copia cartacea della fattura emessa in modalità elettronica
- la prova che le merci sono uscite dal territorio viene fornita dal cessionario non più tramite timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana, ma **attraverso il codice di visto digitale generato da Otello 2.0**
- nel caso in cui l'uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Provvedimenti del 22 maggio 2018

OTELLO 2.0



Dal 1° dicembre 2018 non è più ammesso l'uso della precedente versione di OTELLO

PERIODO TRANSITORIO: 1° settembre – 30 novembre 2018



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti


www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA



La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

Caratteristiche di FatturaPA

- ❖ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il **formato della FatturaPA**. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio;
- ❖ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della **firma elettronica qualificata** (**obbligatoria**) di chi emette la fattura;
- ❖ la trasmissione è vincolata alla presenza del **codice identificativo univoco dell'ufficio (6 Cifre) destinatario** della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <p:FatturaElettronica
  xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2
  http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_Fattura
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPA12">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        - <Anagrafica>
          <Denominazione>ALPHA SRL</Denominazione>
          </Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale>
        </DatiAnagrafici>
        - <Sede>
          <Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo>
          <CAP>07100</CAP>
          <Comune>SASSARI</Comune>
          <Provincia>SS</Provincia>
          <Nazione>IT</Nazione>
        </Sede>
      </CedentePrestatore>
    - <CessionarioCommittente>
      - <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>09876543210</CodiceFiscale>
        - <Anagrafica>
          <Denominazione>AMMINISTRAZIONE BETA</Denominazione>
          </Anagrafica>
        </DatiAnagrafici>
        - <Sede>
          <Indirizzo>VIA TORINO 38-B</Indirizzo>
          <CAP>00145</CAP>
          <Comune>ROMA</Comune>
          <Provincia>RM</Provincia>
          <Nazione>IT</Nazione>
        </Sede>
      </CessionarioCommittente>
    </FatturaElettronicaHeader>
  - <FatturaElettronicaBody>
    - <DatiGenerali>
      - <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2017-01-18</Data>

```

Fattura n. 123

Emessa il 2017-01-18

Emittente	Destinatario
ALPHA SRL VIALE ROMA 543 07100 SASSARI (SS) - IT P.IVA IT 01234567890 C.F.	AMMINISTRAZIONE BETA VIA TORINO 38-B 00145 ROMA (RM) - IT P.IVA C.F. 09876543210 Codice IPA AAAAAA

Dati generali

Tipo Documento	Data	Numero	Divisa	Importo Totale	Arrotondamento	Bollo Virtuale	Importo Bollo
Fattura	18-01-2017	123	EUR				

Causale
LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBB CCC DDDDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFFFF
GGGGGGGGGG HHHHHHHH II LLLLLLLLLLLLLLLLL MMM NNNNNN OO PPPPPPPPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSS
SEQUE DESCRIZIONE CAUSALE NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI SUFFICIENTI 200 CARATTERI AAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Riferimenti ad altri documenti

Tipo Riferimento	Rif.Riga	Numero Riferimento	Data Riferimento	Codice CUP	Codice CIG
Ordine/Acquisto	1	66685		123abc	456def
Contratto	1	123	01-09-2016	123abc	456def
Convenzione	1	456		123abc	456def
Ricezione	1	789		123abc	456def

Dettaglio beni/servizi

Riga	Cod	Valore	Descrizione	Q.ta	UM	Prezzo	sc/mg	%	Val	Importo	IVA%
1			DESCRIZIONE DELLA FORNITURA		5,00		1,00			5,00	22,00

Riepilogo generale

Imponibile	IVA %	Imposta	Natura	Riferimento Normativo	Esigibilità
5,00		22,00	1,10		

Dati pagamento

Beneficiario	Tipo	Modalità	Data Termine	Giorni Pagamento	Data Scadenza	Importo
	pagamento a rate	contanti			18-02-2017	6,10

Totale imponibile	5,00
Totale imposte	1,10
Totale esente	0,00



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

Contenuto di FatturaPA



Informazioni per la **trasmissione attraverso SdI**



**Fornitori
Trasmittenti**

- **Identificativo fiscale**, corrispondente al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe tributaria (Per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del Paese di residenza)
- Il **codice del Paese** assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).
- Il **Progressivo Invio** cioè il progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni documento fattura elettronica,
- il **Formato Trasmissione** cioè il codice identificativo della versione della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

Contenuto di FatturaPA



Informazioni per la **trasmissione attraverso SdI**

PA Destinatarie

Codice Destinatario (6 cifre) che identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione cui è destinata la fattura come identificato nell'Ipa



indicepa.gov.it

IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA


Contenuto di FatturaPA



Altre informazioni da riportare **obbligatoriamente** in fatturaPA



Art. 25, D.L. n. 66/2014



I codici Cig e Cup

salve le esclusioni normativamente previste



Si tratta di un cambiamento introdotto nel tracciato fatturaPA con la finalità di assicurare l'effettiva **tracciabilità dei pagamenti** da parte delle Pubbliche Amministrazioni.



In assenza di tali dati la PA **non può procedere al relativo pagamento**, nonostante abbia correttamente ricevuto la fattura

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

Contenuto di FatturaPA



Altre informazioni da riportare **obbligatoriamente** in fattura pa

CIG

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il **codice identificativo di gara** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

CUP

Codice unico di Progetto (Cup), relativo a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ogni nuovo progetto di investimento pubblico nei casi previsti dall'art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del MEF

Chiarimenti circa emissione e ricezione della fattura elettronica

- 1) la fattura elettronica si considera trasmessa **solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna** da parte del Sistema di interscambio (SdI)
- 2) la ricevuta viene rilasciata all'esito dell'inoltro all'amministrazione committente della fattura. Se l'inoltro non va a buon fine, il Sistema rilascia una notifica di mancata consegna;
- 3) il rilascio della ricevuta di consegna **è idonea a provare tanto l'emissione quanto la ricezione** della fattura, mentre **la notifica di mancata consegna risulta senz'altro sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI**, e, conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI che contatterà il destinatario per risolvere il problema di ostacolo alla trasmissione

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA



La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA



NOMENCLATURA DEL FILE FATTURA

Nel caso di file FatturaPA deve essere rispettata la seguente **nomenclatura**:

Codice Paese

Identificativo univoco del Trasmittente

Progressivo univoco del file

- il *Codice Paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code,
- l'*Identificativo univoco del Trasmittente*, sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del Paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero). La lunghezza di questo identificativo è di:
 - 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT,
 - 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti,
- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da "A" a "Z" e da "0" a "9".

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA



CANALI DI TRASMISSIONE

Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio.

Sono previsti **cinque diversi canali di trasmissione** per l'invio dei file:


Allegato B del Decreto 55/2013

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Invio via web
- Servizio *SDICoop - Trasmissione*
- Servizio *SDIFTP*
- Servizio *SPCoop - Trasmissione*

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA



Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un **sistema informatico** con il ruolo di "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica e che interagiscono tra loro, con caratteristiche differenti in funzione del ruolo svolto nel processo



Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture

La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

Il Tipo di messaggio può assumere i seguenti valori:

Valore	Descrizione
RC	Ricevuta di consegna
NS	Notifica di scarto
MC	Notifica di mancata consegna
NE	Notifica esito cedente / prestatore
MT	File dei metadati
EC	Notifica di esito cessionario / committente
SE	Notifica di scarto esito cessionario / committente
DT	Notifica decorrenza termini
AT	Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito



File messaggio



La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

- **nomenclatura e unicità del file trasmesso:** la verifica viene eseguita al fine di intercettare l'invio accidentale dello stesso file;
- **dimensioni del file:** la verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto possa essere elaborato correttamente e nei tempi previsti;
- **integrità del documento:** garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma;
- **autenticità del certificato di firma:** la verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento;



I controlli



La fattura verso la P.A. (B2G)



FatturaPA

- **conformità del formato fattura:** la verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento;
- **validità del contenuto della fattura:** la verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario;
- **corrispondenza con lo schema Xml del file trasmesso,** compresa la presenza dei dati definiti obbligatori.




I controlli



Trasmissione telematica dati/corrispettivi

Trasmissione telematica CORRISPETTIVI



Trasmissione telematica dati/corrispettivi

Trasmissione telematica CORRISPETTIVI

CORRISPETTIVI CESSIONE CARBURANTI

Provvedimento
AE 106701 del
28 maggio 2018



• 1.07.2018

- Dal 1.07.2018 è necessario procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti da cessione di carburante mediante distributori automatici a elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato.
- La comunicazione ha per oggetto i corrispettivi delle cessioni, con esclusione di quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi mediante fattura; quindi conterrà i dati delle cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori, di soggetti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfettario (che non abbiano chiesto fattura).

• Esclusioni

- Sono escluse le cessioni di carburante diverso dalla benzina e gasolio (come gpl) e di benzina e gasolio non destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, nonché le cessioni di carburante da impianti di distribuzione diversi da quelli contemplati dalla norma.

Trasmissione telematica dati/corrispettivi

Trasmissione telematica CORRISPETTIVI

CORRISPETTIVI CESSIONE CARBURANTI

Provvedimento
AE 106701 del
28 maggio 2018




- Il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è il 1° gennaio 2020
- La trasmissione è effettuata **con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento**

Trasmissione telematica dati/corrispettivi

Trasmissione telematica ESTEROMETRO

Nuovo ESTEROMETRO



Trasmissione telematica dati/corrispettivi

Trasmissione telematica ESTEROMETRO

Per evitare ESTEROMETRO

 **Prov.**
89757/2018
Punto 9

Per le sole fatture **emesse**, le comunicazioni relative a operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato possono essere eseguite **trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa**, compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale «XXXXXXX»

La comunicazione è facoltativa **per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche



La conservazione digitale

Quadro normativo

-  Codice dell'Amministrazione Digitale, c.d. CAD (D.Lgs. 82/2005)
 -  D.P.C.M. del 3 dicembre 2013
 -  D.P.C.M. del 13 novembre 2014
- Regole Tecniche CAD
-  Artt. 2214 – 2220 del Codice Civile
 -  Artt. 21, 21 bis e 39 del D.P.R. 633/1972 - Regole in materia di fatturazione
 -  D.M. del 17 giugno 2014 (che ha abrogato il precedente D.M. 23 gennaio 2004)
 -  Linee Guida AgID (in fase di aggiornamento)

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del Codice Civile

Art. 2220, comma 3, c.c. – comma aggiunto dall'art. 7bis, D.L. 10 giugno 1994

« Le scritture contabili possono essere conservate sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti »

Art. 2215-bis c.c. (modificato dall'art. 16, comma 12-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, poi modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Utilizzo obbligatorio della firma digitale e marca temporale con cadenza annuale (semplificando quindi rispetto all'analogo previgente obbligo con periodicità trimestrale), al fine di assolvere agli **obblighi vidimazione (ove prevista) e numerazione progressiva dei libri e delle scritture contabili**

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del Codice Civile

L'art. 2215-bis c.c. afferma ora, espressamente, la possibilità che tutta la documentazione aziendale possa essere formata e tenuta mediante l'utilizzo di strumenti informatici riconoscendone **l'efficacia probatoria** a condizione che la stessa venga resa consultabile e riproducibile su idonei supporti in qualsiasi momento.



Codice civile

piena **equiparazione** tra **la tradizionale gestione cartacea** della documentazione e *quella digitale*

rimanda alla normativa tecnica e fiscale le modalità operative di tenuta e gestione

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del Testo IVA

Articolo 39, comma 3, oggetto di apposite modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*le fatture elettroniche **sono conservate in modalità elettronica**, in conformità alle disposizioni del [decreto del Mef](#) adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee **possono essere conservate elettronicamente**.*

il decreto di riferimento è DM 17 giugno 2014

! Per *fatture create in formato elettronico* si intendono quelle che, ancorché create elettronicamente, vengono trattate dall'emittente o dal destinatario come fatture analogiche



La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del Testo IVA

Articolo 39, comma 3, oggetto di apposite modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, **può essere situato in un altro Stato**, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.*

La conservazione digitale



Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Art. 2

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, la **formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici**, avvengono nel **rispetto delle regole tecniche** adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.
2. I **documenti informatici rilevanti ai fini tributari** hanno le caratteristiche **dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità**, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo **ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione**, il quale ne motiva la scelta **nel manuale di conservazione**, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Art. 3

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
 - a. siano rispettate **le norme del codice civile**, le disposizioni del **codice dell'amministrazione digitale** e delle relative **regole tecniche** e le altre **norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità**;
 - b. siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. (..)
2. Il **processo di conservazione** dei documenti informatici **termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.**
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro [il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.](#)

(..) dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate 46/E del 10 aprile 2017

Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con **il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

In caso di periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare**, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque **conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.**

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate 46/E del 10 aprile 2017

Un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.

Preso, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, **il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il 30.6.2017**, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate 9/E del 2018

La società X chiede se, per la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, debba essere considerata come data di riferimento per l'individuazione del termine di scadenza l'anno di presentazione della dichiarazione, ovvero l'anno del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Risposta AdE: nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione **occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento**. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell'anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Art. 4


Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali**. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di **documenti analogici originali unici**, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014



La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

Gli obblighi fiscali per la conservazione digitale

IMPOSTE DIRETTE

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140	<input type="checkbox"/>
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS40	<input type="checkbox"/>
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	<input type="checkbox"/>

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

IVA

Ai fini IVA vi è **l'obbligo di comunicazione del luogo di conservazione digitale**, dichiarato ai sensi dell'art. 35 comma 2, lettera d) del D.P.R. 600/1973, poiché è espressamente previsto che in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.

Il modello da utilizzare per tale comunicazione è il modello **AA9/12, oppure AA7/10.**

La conservazione digitale



Le regole di conservazione



Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate, n. 81/2015

*il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali. Questi può, peraltro, coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario (ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo. **In tale ultima ipotesi, oggetto della presente istanza, poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. Va da sé che la mancata esibizione dei documenti sopra richiamati comporta gli effetti previsti dagli articoli 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.***

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

IMPOSTA BOLLO

Art. 6

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l'imposta di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, **a mezzo modello di pagamento unificato F24**, in unica soluzione **entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

 Con la **risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate è stato istituito l'apposito **codice tributo "2501"**

È stata così introdotta una deroga alla disciplina sul bollo di impatto molto favorevole per le imprese che potranno in questo modo assolvere all'imposta in modo puntuale e non previsionale.

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole del DM 17 giugno 2014

I DOCUMENTI INTERESSATI



 **Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 36/2006**, cita i seguenti:

- libro giornale e libro degli inventari;
- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali;
- scritture ausiliarie di magazzino;
- registro dei beni ammortizzabili;
- bilancio d'esercizio, relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e revisori;
- registri Iva;
- dichiarazioni fiscali e modelli F23 ed F24;
- fatture e documenti di trasporto;
- LuL (nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33/03 del 20 ottobre 2003);
- i libri sociali.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.M. 17 giugno 2014 sono inclusi tra i documenti che possono essere conservati in modalità informatica **anche i documenti doganali**.


La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole tecniche

Le regole tecniche da attuare per una valida conservazione, anche dei documenti a rilevanza tributaria, sono quelle contenute nel **D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (pubblicato in G.U. il 12 marzo 2014 e operative dall'11 aprile 2014)** adottate in attuazione dell'art. 71 del CAD

PROCESSO DI CONSERVAZIONE



- la conservazione dei documenti informatici/fascicoli informatici nel sistema garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza nel tempo;
- la conservazione, integrata agli oggetti, delle informazioni di contesto (metadati) generate nelle fasi di gestione e di conservazione dell'oggetto stesso;
- la conservazione del software di gestione, consultazione e conservazione, degli strumenti di ricerca, dei manuali di gestione e dei manuali operativi, utilizzati nei sistemi di gestione dei documenti, del manuale di conservazione;
- l'individuazione delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del sistema

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole tecniche

ATTORI del PROCESSO DI CONSERVAZIONE

Produttore

di norma diverso dal soggetto che forma il documento, è responsabile del pacchetto di versamento e provvede alle operazioni di versamento nel sistema di conservazione. Nel caso di PA tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale

Utente

richiede al sistema di conservazione l'accesso ai documenti informatici per acquisire le informazioni di interesse

Responsabile della conservazione

definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole tecniche

Responsabile del sistema di conservazione

ATTORI del PROCESSO DI CONSERVAZIONE

- Opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza del sistema, con il responsabile dei sistemi informativi e, nel caso in cui il soggetto produttore sia una PA o un ente pubblico, anche con il responsabile della gestione documentale.
- Si occupa delle politiche complessive del sistema di conservazione e ne determina l'ambito di sviluppo e le competenze.



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'Agenzia per l'Italia Digitale definisce le modalità operative per realizzare **l'attività di conservazione**. Si tratta della definizione di natura e funzione del sistema, modelli organizzativi, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti, descrizione del processo



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti


www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La conservazione digitale



Le regole di conservazione



La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Le regole tecniche

MANUALE DELLA CONSERVAZIONE



Il DCPM sancisce anche
l'obbligatorietà del manuale della conservazione (Mdc) per documentare il processo

Il Mdc è un documento informatico che illustra dettagliatamente

- ✓ l'organizzazione,
- ✓ i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi,
- ✓ il modello di funzionamento,
- ✓ la descrizione del processo,
- ✓ la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate,
- ✓ le misure di sicurezza adottate
- ✓ ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Registri Iva elettronici

Novità del DL 148/2017

Riferimento normativo e di prassi	Contenuto
Comma 4 ter art. 7 DL n. 357/1994	<i>"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".</i>
Risoluzione n. 46/E/2017	Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Registri Iva

Novità della legge di bilancio 2018

NUOVO ART. 4 del DLGS 127/2015

Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1 *[i commercianti al minuto che optano per la trasmissione dei corrispettivi]*, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Registri Iva

Novità della legge di bilancio 2018

NUOVO ART. 4 del DLGS 127/2015

2. Per i soggetti di cui al comma 1 [*esercenti arti e professioni e soggetti in contabilità semplificata*] che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.



**Esonero tenuta Registri solo per chi accetta i
«Precompilati» dell'Agenzia**

La conservazione digitale

Le regole di conservazione

Registri Iva - Esonero

Novità del DL dignità

ART. 1 D.Lgs 127/2015

Comma 3 ter **(aggiunto dal DI 87/2018 cd. Decreto Dignità)**

I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo **sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

La conservazione digitale

La conservazione delle e-fatture

Regole Generali

La conservazione elettronica delle fatture (ivi comprese le fatturePA), in quanto documenti fiscali, **deve rispondere ai requisiti fissati** da:

- CAD;
- Le regole tecniche relative al CAD;
- D.M. 17 giugno 2014 emanato in sostituzione del previgente D.M. 23 gennaio 2004.

La fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica **deve infatti essere conservata nella stessa forma**

Le fatture elettroniche inoltre, quando assoggettate ad imposta di bollo, **devono contenere una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta**

La conservazione digitale

La conservazione delle e-fatture

Conservazione di FatturaPA

 **Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2014**

Principio di asimmetria

La stampa di tale fattura rappresenterà **copia analogica di documento informatico** ai sensi dell'art. 23 del Cad.

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il processo di conservazione non debba mantenere un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura.



TUTTAVIA Le fatturePA devono essere conservate elettronicamente sia dall'emittente che dal destinatario (art. 1 comma 209 L. 244/2007)

La conservazione digitale

La conservazione delle e-fatture

Conservazione di FatturaB2B

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018

L'articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), al comma 2, stabilisce che *«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da 18 un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico»*. Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

La conservazione digitale

La conservazione delle e-fatture

Conservazione di FatturaB2B

**Formati idonei
secondo le
Regole tecniche
del CAD**



PDF – PDF/A
(.pdf)

JPG
(.jpg – .jpeg)

OPEN DOCUMENT FORMAT
(.ods – .odp – .odg – .odb)

TXT
(vedere l'all. 2)

TIFF
(.tif)

OFFICE OPEN Xml – OOXml
(.docx – .xlsx – .pptx)

Xml
(.xml)

FORMATI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA
(vedere l'all. 2)

La conservazione digitale

La conservazione delle e-fatture

Conservazione di FatturaB2B

ART. 1 D.Lgs 127/2015 (testo in vigore fino dal 1.1.2019)

Comma 1

A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.



Adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 127/2015.

La conservazione digitale

La conservazione delle e-fatture

Caratteristiche del servizio gratuito dell'AE

- Il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate **viene attivato entro 24 ore dalla sottoscrizione della convenzione.**
- Si ha la certezza che tutti i documenti originali possono essere recuperati in qualsiasi momento e **utilizzati come prova legale in una causa civile, amministrativa o penale.**
- **Vale esclusivamente per le fatture emesse e ricevute tramite Sdi: se un'azienda vuole conservare registri, libri contabili e fatture transfrontaliere, il servizio non può essere utilizzato.**
- Inoltre, le fatture Xml, conformi alle specifiche tecniche e precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo di adesione al servizio, **possono essere caricate al sistema tramite upload del singolo file.**

Videoforum Agenzia delle Entrate

novembre 2018



? Detrazione indebita

D → *Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'articolo 25 sarà sanzionabile?*

R → Nel caso di specie si ritiene che avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via Sdi entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'Iva in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via Sdi).

? Detrazione indebita

D → *Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?*

R → L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso - attualmente in fase di conversione in legge - ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, stabilendo che - entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il Sdi il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

? Fattura 2018 in ritardo

D → *Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail?*

R → L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

? Trasmissione FE

D → *E' possibile trasmettere al Sdl la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 agosto, trasmetto la fattura entro il 15 settembre, con data documento (data emissione) 20 agosto, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza agosto, verso l'Iva pagata correttamente il 16 settembre.*

R → Sì, l'esempio riportato nel quesito risulta in linea con le disposizioni che consentono la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2019.

? Fattura non trasmessa



Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente perderà la possibilità di detrarre l'Iva? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?



Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita Iva) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdi e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'Iva relativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

? Fattura differita

D → *Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?*

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- R** →
- al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;
 - datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
 - far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di gennaio.

? Fattura differita prestazioni di servizi

D → *Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede di conoscere il parere dell'Agenzia in merito alla idoneità di documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.*

R → Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

? Rifiuto fuori dallo Sdi

D → *Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?*

R → L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via email, telefono eccetera): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale dello Sdi.

? Scarto e-fattura partita Iva inesistente

D → *Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il Sdi scarta questa fattura?*

R → Le due ipotesi vanno distinte.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe tributaria, lo Sdi scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del Dpr 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe tributaria, lo Sdi non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'agenzia delle Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

? Spesometro

D → *Le fatture emesse da minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori Iva residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?*

R → L'articolo 1, comma 3bis, del Dlgs 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'articolo 21 del DI 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (il cosiddetto "nuovo spesometro"). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

? Omaggi passano dallo Sdi

D → *Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?*

R → Sì, le fatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

? Fatture per conto terzi

D → *In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, Dpr 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente glielo comunica con modalità estranee allo Sdi.*

R → Lo Sdi consegna la fattura all'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore lo Sdi consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

? Passaggi interni dallo Sdi

D → *Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all'emittente mediante Sdi?*

R → Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate allo Sdi.

? Niente fatture fuori campo

D → Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

R → Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva (ad esempio, le operazioni "monofase" di cui all'articolo 74 del Dpr 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdi anche di fatture elettroniche "fuori campo Iva" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdi utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

? Moduli polivalenti

D → *Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?*

R → Si premette che, a seguito delle semplificazioni introdotte con il dPR n. 696 del 1996, recante norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, l'emissione ed il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale non è necessaria se, per la stessa operazione, sia stata emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972. Conseguentemente non ricorre più l'obbligo di utilizzo della "fattura-ricevuta fiscale" su prestampati fiscali di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 1983. Ciò detto, l'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

? Autofatture in reverse charge

D

Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

R

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto a effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3bis, del Dgs 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6", in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del Dpr 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

? Intrastat

D

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 194409 del 25 settembre 2017 - emanato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (da ultimo modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19) - ha introdotto misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").

R

In particolare, in considerazione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, restano in vigore le predette semplificazioni per le quali:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Si rimanda al citato Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

Lettere d'intento

D *Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.*

R La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita nell'XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, "Causale") che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

? Identificati

D

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018, non è incompatibile con la decisione del Consiglio del 16 aprile 2018 la possibilità di indirizzare la fattura elettronica a cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", sempre che sia assicurata loro, su richiesta, la possibilità di ottenere copia cartacea del documento. Al riguardo, si chiede di precisare se la fatturazione elettronica nei confronti di soggetti esteri identificati in Italia sia obbligatoria oppure facoltativa. Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

R

I soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI anche nei confronti degli operatori consumatori finali (B2C), nei confronti degli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario e anche nei confronti dei soggetti identificati. Come precisato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, per trasmettere al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche destinate ai predetti cessionari/committenti, il cedente/prestatore potrà inserire il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Le fatture elettroniche trasmesse al SdI saranno poi messe a disposizione dei cessionari/committenti nelle loro specifiche aree riservate del sito dell'Agenzia delle entrate. Si ritiene opportuno, inoltre, che il cedente/prestatore consegni al cliente una copia della fattura elettronica inviata al SdI evidenziando a quest'ultimo che potrà acquisire l'originale del documento nella sua area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate. Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche e di conservarle elettronicamente.

? Possibile indicare più Pec

D

L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo Pec iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo Pec da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

R

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più Pec, anche diverse da quella legale registrata in Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it).

Peraltro, l'operatore Iva residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (ad esempio Pec) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Il Sistema di interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (come la Pec) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore Iva che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell'area tematica della home page del sito dell'agenzia delle Entrate.

? Condominio

D → *Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?*

Il condominio non è un soggetto titolare di partita Iva e non emette fattura. Gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale". Pertanto, come previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018:

nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell'identificativo fiscale CF del cessionario/committente;

valorizzeranno il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000" e invieranno la fattura elettronica al SdI;

consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa - in formato analogico o elettronico - al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata.

L'agenzia delle Entrate metterà a disposizione del condominio la fattura elettronica correttamente elaborata dallo SdI, in un'apposita area riservata del sito dell'Agenzia.

Si coglie l'occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva.

R →

? Consumatori finali e Pec

D *I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdi?*

R Come stabilito dall'articolo 1 del Dlgs 127/15, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia, della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. La rinuncia della copia analogica o elettronica della fattura potrà più facilmente avvenire se l'operatore Iva ricorderà al cliente che potrà consultare facilmente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a quella della sua dichiarazione precompilata. Infine si sottolinea che tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

? Agricoltori

D → ***Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al Sdl?***

R → L'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro. In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

Regime di vantaggio

D → *Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui - in via facoltativa - detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?*

R → Nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare).

? Registro deleghe

D → Perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe?

Il nuovo sistema di comunicazione telematica, direttamente da parte dell'intermediario delegato, dei dati per attivare la delega ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, procedura già ritenuta idonea dal Garante della Privacy per la protezione e riservatezza dei dati personali.

R → Anche la tenuta del registro rientra nell'ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall'intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento.

Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

? Originale all'Agenzia

D

Ho acquisito prima del 5 novembre un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale. Non potendo comunicare in via telematica con le nuove modalità approvate la delega al cassetto fiscale, in caso di presentazione del modulo in ufficio (per il solo cassetto fiscale) come mi devo comportare in relazione alla conservazione dell'originale?

R

In tal caso, sarà l'ufficio dell'agenzia delle Entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e il numero di protocollo della ricevuta).

? Procura delega

D

Il conferimento delle deleghe anche per utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e consegnato anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici periferici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

R

Le procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi" sono quelle definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell'area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

? Sezionali Iva

D

In vigore del D.M. 23/1/2004 in presenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di dover conservare anche quelle cartacee in modo sostitutivo, era stata individuata la possibilità di adottare numerazioni e/o annotazioni sezionali delle fatture elettroniche (circolare 36/E/2006 § 5.3, risoluzioni 161/E/2007 e 267/E/2007). Il D.M. 17/6/2014, a differenza del precedente decreto del 2004, non richiede espressamente l'obbligo di operare, per periodo d'imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria. Ferma restando la facoltà per il contribuente, è corretto ritenere quindi che la suddetta adozione di sezionali non è più obbligatoria al fine di evitare di ricadere nell'obbligo di conservare in modo sostitutivo anche le fatture analogiche?

R

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

? Convenzione conservazione AdE

D

E' previsto che la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Il rinnovo non è attualmente tacito e quindi l'Agenzia delle Entrate prevede un sistema di "allarme" prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? E' possibile ratificare comunque l'allungamento della gestione di conservazione?

R

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate - attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nel predetto portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione. Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la predetta Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente - mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" - le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.



agnese.menghi@cmnp.it

Grazie!



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C